

## **CORONAVIRUS OVERCOMING THE DIFFICULTIES**

# **LIBERA CIRCOLAZIONE DEI “*CRITICAL WORKERS*” AI TEMPI DEL *CORONAVIRUS*. I NUOVI ORIENTAMENTI DELLA COMMISSIONE**

DE BERTI JACCHIA FRANCHINI FORLANI  
STUDIO LEGALE

In data 30 marzo 2020 la Commissione ha pubblicato dei nuovi Orientamenti<sup>1</sup> per garantire la mobilità dei lavoratori che esercitano professioni critiche (c.d. “*critical workers*”) nel contesto della pandemia *coronavirus*. I nuovi orientamenti completano la chiusura temporanea delle frontiere esterne dell’Unione<sup>2</sup> e le Linee Guida sulla restrizione dei viaggi non essenziali verso l’Unione<sup>3</sup>, rispondendo al recente invito del Consiglio Europeo<sup>4</sup> di far fronte alle preoccupazioni dei cittadini e delle imprese interessate.

Nonostante le restrizioni al diritto alla libera circolazione dei lavoratori siano possibili se giustificate da motivi di ordine pubblico, pubblica sicurezza o sanità pubblica, ed a condizione che siano necessarie, proporzionate e non discriminatorie<sup>5</sup>, la Commissione ha più volte invitato<sup>6</sup> gli Stati Membri a consentire l’attraversamento delle frontiere, in particolare, da parte dei lavoratori transfrontalieri che operano nel settore sanitario e del settore alimentare nonché in altri servizi

<sup>1</sup> Com. Comm. C(2020) 2051 final del 30.03.2020, *Guidelines concerning the exercise of the free movement of workers during COVID-19 outbreak*.

<sup>2</sup> Com. Comm. COM/2020/115 final del 16.03.2020, *COVID-19: restrizione temporanea dei viaggi non essenziali verso l’UE*. Per ulteriori informazioni si veda il nostro precedente contributo, disponibile al seguente [LINK](#).

<sup>3</sup> Com. Comm. C(2020) 2050 final del 30.03.2020, *Linee Guida concernenti l’attuazione della restrizione temporanea dei viaggi non essenziali verso l’UE, la facilitazione delle modalità di transito per il rimpatrio dei cittadini dell’UE e gli effetti sulla politica in materia di visti*. Per ulteriori informazioni si veda il nostro precedente contributo, disponibile al seguente [LINK](#).

<sup>4</sup> Per ulteriori informazioni si veda il seguente [LINK](#).

<sup>5</sup> L’articolo 45 TFUE dispone: “... *La libera circolazione dei lavoratori all’interno dell’Unione è assicurata. Essa implica l’abolizione di qualsiasi discriminazione, fondata sulla nazionalità, tra i lavoratori degli Stati membri, per quanto riguarda l’impiego, la retribuzione e le altre condizioni di lavoro.*

*Fatte salve le limitazioni giustificate da motivi di ordine pubblico, pubblica sicurezza e sanità pubblica, essa importa il diritto:*

*a) di rispondere a offerte di lavoro effettive;*

*b) di spostarsi liberamente a tal fine nel territorio degli Stati membri;*

*c) di prendere dimora in uno degli Stati membri al fine di svolgervi un’attività di lavoro, conformemente alle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative che disciplinano l’occupazione dei lavoratori nazionali;*

*d) di rimanere, a condizioni che costituiranno l’oggetto di regolamenti stabiliti dalla Commissione, sul territorio di uno Stato membro, dopo aver occupato un impiego.*

*Le disposizioni del presente articolo non sono applicabili agli impieghi nella pubblica amministrazione...”.*

<sup>6</sup> Per ulteriori informazioni si veda il nostro precedente contributo, disponibile al seguente [LINK](#).

essenziali. Di conseguenza, sulla base della classificazione ESCO<sup>7</sup> gli Orientamenti forniscono un elenco non esaustivo di *critical workers* che include, tra gli altri, gli operatori sanitari, i pescatori, i vigili del fuoco e gli agenti di polizia, i tecnici informatici ed i lavoratori del settore alimentare e dei trasporti.

Gli Orientamenti invitano gli Stati Membri a stabilire procedure rapide per garantire a tali lavoratori un passaggio agevole. Più particolarmente, le procedure di controllo dovrebbero essere ridotte e ottimizzate a quanto strettamente necessario, assicurandosi che gli *screening* siano effettuati senza che i conducenti debbano abbandonare il proprio veicolo. Al fine di garantire la fluidità del traffico, inoltre, gli Stati Membri dovrebbero coordinarsi per svolgere i controlli sanitari su un solo lato del confine, evitando così sovrapposizioni e lunghi tempi di attesa.

Infine, gli Orientamenti esortano gli Stati Membri a riservare lo stesso trattamento previsto per i lavoratori nazionali anche ai lavoratori transfrontalieri, ai lavoratori distaccati e ai lavoratori stagionali, che vivono in un paese dell'Unione ma lavorano in un altro, svolgendo spesso professioni fondamentali nello Stato ospitante, soprattutto in ambito sanitario o per l'approvvigionamento delle merci. Nello specifico, a tali lavoratori dovrebbe essere consentito di continuare ad attraversare le frontiere se il loro lavoro è ancora consentito nello Stato Membro ospitante. Inoltre, è incoraggiato il ricorso alla procedura di cui all'articolo 16 del Regolamento 883/2004<sup>8</sup> per i lavoratori che ricevono pensioni dovute ai sensi della legislazione di uno o più Stati membri e risiedono in un altro Stato.

2 aprile 2020

I nostri contributi di informazione e aggiornamento sulla crisi del Covid-19 e sulle sue implicazioni sono uno sforzo collettivo dello Studio ed una iniziativa di servizio. Per sottolinearlo, gli autori hanno rinunciato ad indicare il proprio nome in calce ai singoli lavori. Il presente articolo ha esclusivamente finalità informative e non costituisce parere legale.

*Our contributions of information and update on the Covid-19 crisis and its implications constitute a collective effort of the Firm and an initiative of service. For such reason, the authors decided not to sign individually their works and articles.  
This article is exclusively for information purposes, and should not be considered as legal advice.*

---

<sup>7</sup> L'ESCO (*European Skills, Competences, Qualifications and Occupations*) è la classificazione multilingue europea per quanto riguarda le abilità, le competenze, le qualifiche e le professioni rilevanti per il mercato del lavoro e dell'istruzione. Per ulteriori informazioni si veda il seguente [LINK](#).

<sup>8</sup> Regolamento (CE) N. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, GUUE L 166 del 30.04.2004. L'articolo 16 del Regolamento, intitolato "Eccezioni agli articoli da 11 a 15", dispone: "... Due o più Stati membri, le autorità competenti di detti Stati membri o gli organismi designati da tali autorità possono prevedere di comune accordo, nell'interesse di talune persone o categorie di persone, eccezioni agli articoli da 11 a 15.

*Una persona che riceve una pensione o pensioni dovute ai sensi della legislazione di uno o più Stati membri e che risiede in un altro Stato membro, può essere esentato, su sua richiesta, dall'applicazione della legislazione di quest'ultimo Stato, a condizione che non sia soggetto a detta legislazione a causa dell'esercizio di un'attività subordinata o autonoma...*"

MILANO

Via San Paolo, 7 · 20121 Milano, Italia  
T. +39 02 72554.1 · F. +39 02 72554.400  
milan@dejalex.com

ROMA

Via Vincenzo Bellini, 24 · 00198 Roma, Italia  
T. +39 06 809154.1 · F. +39 06 809154.44  
rome@dejalex.com

BRUXELLES

Chaussée de La Hulpe 187 · 1170 Bruxelles, Belgique  
T. +32 (0)26455670 · F. +32 (0)27420138  
brussels@dejalex.com

MOSCOW

Ulitsa Bolshaya Ordynka 37/4 · 119017, Moscow, Russia  
T. +7 495 792 54 92 · F. +7 495 792 54 93  
moscow@dejalex.com